

STATUTO

CASCINASSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CRESCENTINO VC STRADA
CASCINASSA 6

Numero REA: VC - 315871

Codice fiscale: 02801440021

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 47.103 DI REP 19.879 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Costituzione, denominazione, sede e norme applicabili

E' costituita, con sede nel Comune di CRESCENTINO, la Società Cooperativa Sociale denominata

" CASCINASSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2 , comma 1 , lettera a), b) , c) , d), l), e p) , del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge n. 381/1991;

b) lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1 lett. b) e 4 della legge n. 381/1991.

3.3 La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo, per cui l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi si affianca a quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

3.4 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i

soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

3.6 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 4

(Oggetto sociale)

1. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa si propone con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad enti pubblici e/o privati, a privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, ricreative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale e culturale, nonché di svolgere ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

2. Con riferimento al punto a) dell'art. 1 della Legge 381/1991 la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, le seguenti attività:

- curare la gestione di strutture territoriali, semiresidenziali, residenziali (asili nido, case di riposo, comunità alloggio, centri d'incontro, spazi giovanili, ricoveri per anziani autosufficienti e non, ricoveri per malati psichici, case protette, centri di accoglienza) nonché la gestione di servizi relativi a qualsiasi forma di assistenza anche domiciliare;
- gestire qualunque tipo di struttura di accoglienza per richiedenti asilo e/o protezione internazionale (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, CAS, CARA, CIE, CPR, SPRAR, CPA e CPR) in qualunque forma organizzate;
- curare la realizzazione di iniziative di carattere educativo, rieducativo, assistenziale e socio-sanitario, per tutte le fasce di età, con particolare riguardo al disagio minorile;
- curare l'attivazione di nuove risposte al disagio fisico e psichico tramite la prestazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'attivazione di realtà educative nel settore dell'istruzione.

3. Con riferimento al punto b) dell'art.1 della Legge 381/1991 la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, e in particolare:

- la promozione, in proprio ed in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, di iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte in particolare al mondo giovanile, e più in generale attività di carattere culturale, convegni e manifestazioni;
- la fornitura di servizi di segreteria, coordinamento e tutti i servizi ausiliari connessi con la preparazione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, rinfreschi ed altre manifestazioni;
- la promozione, il finanziamento e l'esecuzione di tutte le opere anche benefiche, finalizzate al recupero di patrimoni storici, artistici, paesaggistici o ambientali nonché all'incremento, al recupero ed alla diffusione di valori

culturali, religiosi, ricreativi e sportivi;

- la costruzione e la gestione sia in proprio che per conto di pubblici e privati, anche in concessione, di parcheggi di qualsiasi tipologia, aree di servizio, mercati, fiere, strutture sportive e/o ricreative di qualsiasi genere e natura, anche su aree demaniali;
- lo svolgimento di attività ortofrutticole, di giardinaggio, di progettazione, di costruzione, ristrutturazione e manutenzione aree verdi;
- la prestazione di servizi di facchinaggio, pulizia, manutenzione e ristrutturazione di locali civili e industriali di ogni tipo, ivi compresi i servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione a favore di privati, imprese ed enti pubblici;
- la gestione di centri educativi, culturali, ricreativi, sportivi per conto proprio o di altri, finalizzati alle esigenze delle diverse fasce di utenza;
- la gestione di servizi di ristorazione e/o bar e/o gelaterie, mense aziendali, scolastiche, sociali, ristoranti, tavole calde e di ogni altro tipo;
- l'attività di sorveglianza, custodia e portineria;
- l'esercizio di attività commerciali e industriali, anche mediante acquisto, locazione, contratti di gestione di aziende e di esercizi commerciali per la vendita al minuto ed all'ingrosso, affitti di azienda in genere nonché la partecipazione a consorzi e cooperative commerciali;
- la prestazione di servizi cimiteriali e lavorazioni lapidee;
- la fornitura di servizi di supporto alle attività di Enti pubblici e di imprese pubbliche e private.

4. Per conseguire tali scopi la cooperativa può concorrere ad aste pubbliche o private e a licitazioni private o altre; partecipare in qualsiasi forma a consorzi, ad enti pubblici e privati aventi finalità identiche e simili a quelle della cooperativa.

La cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.

Essa potrà assumere partecipazioni anche azionarie in altre società, anche cooperative, od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purché la detta attività venga svolta in via meramente strumentale.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La società può inoltre istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59

ed eventuali norme modificate ed integrative.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART. 5

Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, senza alcuna distinzione di razza, religione e provenienza, sesso ed età.

Sono soci cooperatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:

- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l'utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo;
- hanno regolarità assoluta della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali.

I soci cooperatori comprendono i soci lavoratori, i soci volontari e i soci fruitori.

Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-assistenziale ed educativo: attitudini personali e competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-assistenziale ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

I soci che partecipino all'oggetto sociale attraverso la propria attività lavorativa, possono farlo nella forma del lavoro subordinato, della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, secondo le disposizioni della legge e del vigente regolamento interno.

Sono soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori.

Sono soci fruitori, le persone, sia fisiche che giuridiche (singole o associate), che partecipano allo scambio mutualistico attraverso l'utilizzo di beni o servizi offerti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazione del socio, in tale categoria speciale potranno esser ammessi soggetti che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci appartenenti a tale categoria, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in discorso, nell'organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatti salvi i diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere superiore ai cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ART. 7

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 8

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

Il numero minimo di quote da sottoscrivere viene determinato con apposito regolamento interno adottato dall'assemblea. Nel caso in cui tale previsione non sia presente, ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad uno.

ART. 9

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 10

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci, che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) il numero minimo di quote da sottoscrivere.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna

assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 11

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 12

Ammissione del socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

- a), b), c) e d) relativi alle persone fisiche;
- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- f) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

La deliberazione di ammissione deve esser comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 13

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

* del capitale sottoscritto;

* del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, laddove non diversamente statuito dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio: in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o altro mezzo riconosciuto dalla legge ed idoneo a fornire garanzia dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 15

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

c) che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa da almeno un anno;

d) il cui rapporto di lavoro sia stato, anche non definitivamente, sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata (o altro mezzo idoneo) alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 16 **Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato;

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 17

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 18

Morte del socio

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 17, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di

liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 19

Prescrizione dei diritti

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 20

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21

Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori, i quali non potranno avere una partecipazione il cui complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote

non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ART. 22

Capitale

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni, e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel qual caso per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 23

Alienazione delle quote

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ART. 24

--- I ---

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

--- II ---

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico

nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

ART. 25

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita

dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 27

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata dall'organo amministrativo (salvo i casi di legge in cui la convocazione sia riservata ad altri soggetti) mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 28

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;

- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea si riunisce quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 29

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori, nei quali casi occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci della società aventi diritto al voto.

Sono in ogni caso salve le diverse maggioranze richieste dalla legge.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 31

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche (ove la legge ne consenta la partecipazione) è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e

seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 32

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee deve essere redatto da un notaio tutte le volte che la legge lo preveda.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 33

----I----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (ove la legge ne consenta la partecipazione).

----II----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Possono essere introdotti limiti alla rieleggibilità ed ulteriori limiti alla eleggibilità collegati al divieto di cumulo di cariche.

Si può anche prevedere che uno o più amministratori siano scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione del rispettivo interesse nell'attività sociale.

----III----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

----IV----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni

dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ART. 34

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 35

---- | ----

1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la nomina, determinandone i

poteri, di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

--- II ---

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 36

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 37

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VIII = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 39

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX = CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 40

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o fra i soci e la Società, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta

giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nel cui distretto ha sede la società

Gli arbitri, comunque nominati, giudicheranno secondo equità, senza vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.

Il loro giudizio sarà vincolante per le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci con diritto di voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X = DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 42

La Cooperativa adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

ART. 43

La cooperativa è a mutualità prevalente e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 44

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato in originale: